

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

CIRCOLARE n. 004-2016 DEL 27.10.2016

Gentile Cliente,

è stato pubblicato il **Decreto Legge n. 193 del 22.10.2016** sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 di lunedì 24.10.2016 recante "**Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**"

Tra le numerose novità, una delle principali riguarda la **soppressione di Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017**. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, sarà istituito un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione». L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

“ROTTAMAZIONE” CARTELLE EQUITALIA

1. Oggetto della “rottamazione”: sono le cartelle esattoriali con ruoli affidati all'Agente della riscossione **dal 2000 al 2015**. I debitori possono estinguere il debito **senza corrispondere le sanzioni (in quasi tutti i casi), gli interessi di mora e gli interessi di dilazione**. Restano invece gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, l'aggio esattoriale, le spese di notifica ed eventuali spese per procedure esecutive.

Possono essere rottamati **tutti i ruoli relativi a imposte** (compresa l'Iva), **tributi, contributi previdenziali e assistenziali** affidati all'agente della riscossione. Non vi sono distinzioni neppure in ordine all'ente impositore, in quanto vi rientrano anche i tributi comunali e regionali.

Sono inclusi:

- i ruoli in contenzioso (con obbligo di rinuncia ai giudizi pendenti);
- i verbali di qualsiasi corpo di polizia, nazionale o locale.

Sono espressamente esclusi:

- le risorse comunitarie, come i dazi e le accise;
- l'Iva all'importazione;
- le somme recuperate per aiuti di Stato;
- i crediti da condanna della Corte dei conti;
- le sanzioni pecuniarie di natura penale;
- le sanzioni per violazioni al Codice della strada (**multe stradali**: il beneficio della definizione agevolata è limitato all'abbuono di tutti gli interessi sulla somma dovuta).

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

2. modalità di richiesta: Il contribuente dovrà recarsi o inviare **entro il 23.01.2017** apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro il **7.11.2016**.

3. termini e modalità di pagamento: pagamento integrale, anche dilazionato, entro il **limite massimo di quattro rate**, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (24.10.2016), l'agente della riscossione comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. **In ogni caso:**

- a) le prime due rate sono ciascuna pari ad 1/3;
- b) la terza e la quarta ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute:
in particolare si segnala che la scadenza della 3^a rata non può superare il 15.12.2017 e la scadenza della 4^a rata non può superare il 15.03.2018.

La modalità di pagamento, da indicare nell'istanza, può avvenire:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente;
- b) mediante bollettini precompilati;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

4. Precisazioni:

- a) **rateizzazioni in essere:** si può accedere alla "rottamazione" solo se sono regolari i pagamenti delle rate che scadono tra il 1.10.2016 al 31.12.2016; nel caso in cui abbiate rateizzazioni con Equitalia Vi invitiamo a recarVi presso l'ente di riscossione per verificare la Vostra posizione personale;
- b) **presentazione dell'istanza:**
 - vale come espressa manifestazione di volontà; se il debitore non paga nei termini stabiliti, la rottamazione decade con l'effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato;
 - inibisce l'adozione di nuove misure cautelari (fermo e ipoteca)

DOVEROSA PRECISAZIONE: si tratta di Decreto Legge e quindi potrebbero esserci modifiche al testo in fase di conversione in Legge.

Per coloro i quali hanno posizioni aperte con Equitalia (comprese le rateizzazioni in corso) è opportuno che si rechino presso l'ente al fine di definire la propria posizione, nei termini sopra indicati.

Lo Studio resta a disposizione per fornire l'eventuale assistenza e nel caso fosse richiesto, a gestire l'adempimento. In considerazione dei tempi relativamente ristretti, si prega di contattare lo Studio per fissare un incontro preliminare.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello